

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL", con sede in Roma P.le Pastore n. 6, cap. 00144, C.F. 01165400589 e P.IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Ricerca Dott. Edoardo Gambacciani

E

Parco Archeologico del Colosseo, di seguito denominato "PAC", con sede in Roma Piazza Santa Maria Nova n. 53, C.F. 14490011005, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Alfonsina Russo

di seguito INAIL e PAC sono anche dette "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'INAIL attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA) svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell'epidemiologia occupazionale e dell'igiene del lavoro ed ambientale;
- il Piano di attività della ricerca 2019-2021, approvato con delibera del CIV del 30 gennaio 2019 n.4, prevede il contributo del Laboratorio n.3 Rischio agenti cancerogeni e mutageni del DiMEILA;
- il suddetto Laboratorio effettua studi e ricerche sulla valutazione del rischio da esposizione a radon e toron e loro prodotti di decadimento mediante metodologie di misura standardizzate e valutazione di possibili interventi di riduzione del radon negli edifici; inoltre si occupa di problematiche di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione in relazione alle attività NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) e alla presenza di radionuclidi naturali nei materiali da costruzione;
- il Parco Archeologico del Colosseo gestisce la tutela e conservazione di tutti i siti archeologici ricompresi all'interno del suo perimetro.

CONSIDERATO CHE

- alcuni siti gestiti dal PAC, per loro localizzazione e condizioni al contorno, potrebbero risultare sedi di interesse per quanto riguarda la presenza del gas radon;

RILEVATO CHE

- appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- si rende quindi necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca. In particolare le Parti concordano che l'INAIL svolga, presso le sedi del PAC, le seguenti attività:

- caratterizzare temporalmente diverse tipologie di luogo di lavoro e il rischio di esposizione dei lavoratori al radon per definire adeguati protocolli di campionamento e di misura e adeguate procedure di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al radon;
- sperimentare interventi di riduzione dei livelli di radon indoor e/o misure di protezione del personale adatte a diverse situazioni lavorative allo scopo di una più efficace prevenzione o protezione sanitaria, anche alla luce delle evoluzioni in ambito internazionale e del percorso armonizzato di recepimento della normativa europea;
- promuovere specifiche attività di trasferimento dei risultati di ricerca, divulgazione dei risultati mediante pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali, diffusione della conoscenza anche attraverso iniziative di informazione/formazione nei settori di interesse.

Art. 2

Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente

accordo sono:

per INAIL - DiMEILA, la dott.ssa Rosabianca Trevisi;

per il PAC, dott. Alessandro D'Alessio.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del responsabile scientifico subentrante.

Art. 3

Oneri ed impegni delle Parti

Le Parti danno atto che dal presente accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse intellettuali e tecnico-strumentali dell'INAIL e tramite risorse finanziarie del PAC per l'acquisto del necessario materiale di consumo (rilevatori plastici per il radon - CR, reagenti per lo sviluppo, ecc.) e la loro taratura, e l'eventuale organizzazione di una giornata di studio e presentazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della ricerca 2019-2021 dell'INAIL di cui alle premesse, risulterà coinvolto il personale (n. 4 risorse per l'INAIL e n. 6 risorse per il PAC), indicato nell'Allegato 1 al presente Accordo.

In generale ciascuna Parte provvederà a:

- rendere disponibile e condividere il proprio materiale tecnico, ossia documenti sotto qualsiasi forma, *database* e conoscenze di base;
- consentire al personale dell'INAIL (indicato nell'Allegato 1 al presente accordo) l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature (elencate nell'Allegato 2), anche di tipo informatico, che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.

Art. 4

Durata

La durata del presente accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.

Alla scadenza dell'Accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 5

Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Divulgazione dei risultati

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

Art. 9

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

Art. 10

Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

Art. 11

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12

Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 13

Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Parco Archeologico del Colosseo

Il Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo

Per l'INAIL

Il Direttore Centrale Ricerca

Dott. Edoardo Gambacciani

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Allegato 1

- Personale dipendente e/o parasubordinato del Parco Archeologico del Colosseo impegnato nelle attività oggetto del presente accordo:
 - Alessandro D'Alessio
 - Stefano Borghini
 - Martina Almonte
 - Barbara Nazzaro
 - Marco Menichetti
 - Claudia Castaldi

Eventuali altre figure che saranno in servizio e/o presenti al momento dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, saranno indicati dal Responsabile scientifico di volta in volta alla controparte, mediante comunicazione scritta.

- Personale dipendente e/o parasubordinato dell'INAIL DiMEILA impegnato nelle attività oggetto del presente accordo:
 - Rosabianca Trevisi
 - Federica Leonardi
 - Miriam Veschetti
 - Sabrina Tonnarini

Ulteriore personale afferente ai laboratori dell'INAIL DiMEILA, che si renderà necessario per competenza al momento dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, sarà indicato dal Responsabile scientifico di volta in volta alla controparte, mediante comunicazione scritta.

Allegato 2

Attrezzature dell'INAIL-DiMEILA del Centro Ricerche di Monte Porzio Catone che verranno utilizzate:

| Tipo | Modello | Quantità |
|---|----------------|-----------------|
| Monitore attivi con camera a ionizzazione per la misura della concentrazione del gas radon e dei parametri microclimatici (P, T e RH) | Alfaguard | 2 |
| Monitore attivi con camera a ionizzazione per la misura della concentrazione del gas radon | Radon Mapper | 1 |
| Sistema automatico per la lettura dei rivelatori plastici CR-39 esposti al radon | Politrack | 1 |

L'INAIL-DiMEILA contribuirà agli studi mettendo a disposizione quanto necessario per il controllo radiometrico di supporto agli interventi di risanamento dal radon. Inoltre garantirà l'affidabilità delle misurazioni di concentrazioni di radon con la taratura della strumentazione e assicurerà la qualità delle misurazioni con la partecipazione periodica a circuiti nazionali o internazionali di interconfronto per dispositivi passivi per la misura della concentrazione di attività di radon in aria.

Il PAC sosterrà le spese per l'acquisto di materiale di consumo necessario alle misurazioni che saranno effettuate negli edifici sotto la responsabilità del PAC. La spesa presumibile di tale materiale di consumo è di un ordine di grandezza compreso fra 15 - 18 k€ e sarà a carico del capitolo di spesa "Adeguamento per la sicurezza D.Lgs.81/08".